



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8825 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Consalvo Acella, Cristina Aleotti, Pasquale Ambruosi, Sabina Amico, Lucrezia Maria Armiento, Luca Baglioni, Giampiero Baglivo, Sandra Balestri, Gabriele Barbieri, Davide Bassoli, Elisabetta Bennardo, Vincenzo Billi, Angelo Bonfitto, Gianluca Bonura, Massimo Braschi, Patrizia Brettone, Eugenio Brettone, Gustavo Caiazzo, Maria Rosa Camarda, Antonio Carlotta, Marco Carrozza, Angela Celentano, Diana Centemero, Silvia Ciucci, Mila Collevicchio, Valeria Corbino, Enza D'Errico, Stefania D'Oronzo, Marilena De Ioanni, Tatiana De Pinto, Giuseppe Alessandro Di Cesare, Maria Di Liddo, Biagio Di Liddo, Giuseppe Di Pierro, Domenico Di Risio, Andrea Domesi, Iolanda Ferraioli, Elisabetta Fini, Alessia Flacomio, Angela Funaro, Anna Giordano, Franca Nunzia Grieco, Fabrizio Leone, Donato Lippolis, Giuseppa Loredana Lombardo, Maurizio Manca Ucheddu, Ulderico Mandato, Paolo Manganiello, Giuliana Manna, Mirella Mannino,

Loredana Martini, Fabrizio Martino, Carlotta Mattei, Stefania Mattioli, Anna Lisa Mazzola, Sabrina Melis, Chiara Menicacci, Francesco Messina, Mara Micolucci, Tiziana Miraglia, Tatiana Murgia, Carmela Nocera, Giuseppe Fabio Pansini, Michele Pecorale, Mauro Pennoni, Barbara Petracchini, Silvia Petri, Pompeo Fabio Picca, Angelo Picciariello, Maria Pili, Pina Pinto, Laura Pisco, Fabio Giuseppe Porcelli, Maria Portoghese, Cristina Pucci, Annalisa Raccuglia, Pierluigi Romita, Salvatore Rosano, Marco Rossi, Michela Salvati, Annunziata Salvati, Costantina Scanzano, Pasquale Sozio, Annalisa Spanò, Graziana Strano, Luca Strazzullo, Giuseppe Summa, Sara Tarabocchia, Silvana Terranova, Tania Tito, Paolo Turrone, Annalisa Viscardi, Domenico Vitale, Filomena Vitale, Caterina Volpe Rinonapoli, Filippo Zotti, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Avellino, via Malta 4;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Mariarosaria Carola, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 374 del 24 aprile 2019, recante norme per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022, nella parte in cui non contempla la possibilità di presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento e/o, in subordine, nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento ai docenti in possesso del Diploma ISEF; dell'art. 9 del medesimo D.M. n. 374 del 2019 nella parte in cui stabilisce che le domande devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica; del silenzio rigetto serbato dall'Amministrazione convenuto innanzi alla 6 diffida presentata dai ricorrenti per ottenere l'inserimento nelle graduatorie previa attivazione delle funzioni della piattaforma telematica denominata "Istanze on line".

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 12 novembre 2019:

delle seguenti graduatorie ad esaurimento, come da TABELLA che segue, pubblicate, ai sensi del DM 374/2019, dai Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, la Toscana, l'Umbria e il Veneto e degli Ambiti Territoriali 6 Provinciali di Ancona, Bari, Biella, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Caserta, Cesena – Forlì, Chieti, Cuneo, Firenze, Foggia, Grosseto, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lucca, Mantova, Matera, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Prato, Ragusa, Rimini, Roma, Salerno, Siracusa, Torino, Trapani, Trieste, Varese, Verona e Viterbo - qui resistenti - valide per gli anni scolastici 2019/2022, nelle parti in cui tali graduatorie non prevedono l'inserimento dei ricorrenti, o lo prevedono con riserva, ognuno per la propria provincia e per la propria classe di concorso

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 49, comma 1 c.p.a. ai sensi del quale "Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri".

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, comma 3 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il MIUR nonché, ove esistenti, gli Uffici Scolastici Regionali interessati hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di

seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR e, ove interessati e dotati di siti autonomi, gli URS:

- non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curino che sulla home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte dell'Amministrazione interessata, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di

dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) ordina la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 25 marzo 2024.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO